



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

89020 - Via Dr.Monea, 17 - Tel 0966/900020 Fax 900010
comune.candidoni@asmepec.it <http://www.comune.candidoni.rc.it/>

ORIGINALE COPIA

N.

42

Data 22.05.2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento dell' Organismo
Indipendente di Valutazione – O.I.V.- Triennio 2019/2021

L'anno duemila diciannove, il giorno Ventidue, del mese di Maggio, alle ore 12,50 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
01	Avv. CAVALLARO VINCENZO	Sindaco	Si	
02	Prof. MAMONE FERDINANDO	Vice Sindaco	Si	
03	Prof. LARUFFA BIAGIO	Assessore		SI

Presiede l'Avv. Vincenzo Cavallaro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il dott. Giovanni Cosentino, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 7 dello stesso T.U.E.L. recante: "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che dispone testualmente:

Articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo restando quanto previsto dal presente articolo

Considerato che il Servizio Amministrativo ha predisposto lo schema di "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento dell' Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.- " composto da n. 11 articoli ;

Ritenuto il citato regolamento composto da n.11 (undici) articoli meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1.**Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.- ”, redatto in conformità alle vigenti di disposizioni di legge;
- 2.**Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo ogni adempimento nascente dalla presente deliberazione ivi compresa la procedura di gara per la nomina dell’ OIV ;
- 3.**Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma IV, del TUEL 267/2000;



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

89020 - Via Dr.Monea, 17 - Tel 0966/900020 Fax 900010

comune.candidoni@asmepec.it <http://www.comune.candidoni.rc.it/>

Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.-

Allegato alla delibera G.C. n. 42 del 22.05.2019

Sommario

Articolo 1 - Oggetto – Istituzione OIV

Articolo 2 - Composizione – nomina – durata

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

Articolo 4 – Cause di incompatibilità

Articolo 5 – Funzioni dell'OIV

Articolo 6 – Procedimento di nomina

Articolo 7 – Compenso

Articolo 8 – Struttura tecnica di supporto

Articolo 9 - Decadenza e revoca

Articolo 10 – Regole di comportamento

Articolo 11 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto – Istituzione OIV

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

2. L'OIV istituito presso questo Comune esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento; esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta.

3. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che risulti in contrasto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 - Composizione – nomina – durata

1. L'OIV è costituito da un organo monocratico, nominato con Decreto del Sindaco

2. L'incarico ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile una sola volta,

3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

4. Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale citato.

5. Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, si individua nell'U.O. Segreteria la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.

6. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

7. La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.

2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 2 dicembre 2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”.

3. L’incarico di componente dell’OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo.

Articolo 4 - Cause di incompatibilità

I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l’incarico;
- b) trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- c) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con i componenti degli organi di indirizzo e di governo dell’ente;
- d) essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza dell’incarico;
- e) essere revisore dei conti presso l’amministrazione;

Articolo 5 - Funzioni dell’OIV

1. L’OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercita le attività di controllo strategico dell’Ente e ne riferisce annualmente alla Giunta comunale;
- b) propone alla Giunta comunale, il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificandone in particolare la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, e della trasparenza;
- d) comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;
- e) verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
- f) propone la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni di legge, dei contratti collettivi e integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- h) effettua la valutazione annuale dei Responsabili dei Servizi ai fini della quantificazione dell’Indennità di Risultato;

- i) Effettua la valutazione dei responsabili ai fini delle progressioni economiche con le modalità previste dal vigente regolamento per la progressione economica orizzontale;
- j) Attribuisce il punteggio di pesatura delle singole posizioni organizzative, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione;
- k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- l) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo;
- m) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni".
- n) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti;

Articolo 6 - Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per almeno 20 giorni.
2. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art.4 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - c. curriculum vitae
3. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.
4. Il Responsabile dell' Area Amministrativa predisponde una relazione istruttoria atta a segnalare al Sindaco i candidati idonei.
5. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti.
6. La nomina verrà effettuata dal Sindaco tenuto conto della relazione di cui al precedente comma 4 e del curriculum.
7. Il curriculum e la deliberazione di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Candidoni nell'apposita sezione.

Articolo 7 - Compenso

1. Al componente dell'OIV viene corrisposto un compenso determinato in Euro 1.300,00;
2. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta, ecc. Esso verrà corrisposto in acconti semestrali posticipati e saldo annuale finale.
3. Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione in formato;
4. Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista;

Articolo 8 - Struttura tecnica di supporto

Presso l'Ente è istituita una Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Essa è individuata nell'Unità Operativa Segreteria. Le funzioni della Struttura Tecnica Permanente si esplicano in attività di collaborazione all'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, di monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo, consistente nella predisposizione di modelli valutativi del personale dipendente e nonché nella cura delle relazioni con altri enti o amministrazioni.

Articolo 9 - Decadenza e revoca

1. Il componente dell'OIV, decade:

- per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;
- per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;

2. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.

3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dalla Giunta Comunale, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 10 - Regole di comportamento

1. Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

a) i risultati e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco e al Segretario Comunale;

b) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO REGOLARITA' TECNICA

- Favorevole
 Contrario
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 22.05.2019

Il Responsabile
F.to Istr. Salvatore Larocca

SERVIZIO RAGIONERIA REGOLARITA' CONTABILE

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)

- Favorevole
 Contrario
 Non necessita di parere di regolarità contabile

Data 22.05.2019

Il Responsabile
F.to Dr. Francesco Morfea

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**
F.to Avv. Vincenzo Cavallaro

► **Il Segretario Comunale**
F.to Dr. Giovanni Cosentino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 22.05.2019

► **Il Responsabile**
F.to S.Larocca

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 22.05.2019

► **Il Responsabile**
F.to S.Larocca